

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2179)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 luglio 1975
(V. Stampato n. 3785)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUMOR)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(TOROS)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 luglio 1975*

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

La compensazione finanziaria dovuta dai competenti organi svizzeri, in relazione all'Accordo di cui ai precedenti articoli, sarà versata, attraverso i normali canali, in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del tesoro e denominato « Compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».

Art. 4.

In relazione alle effettive esigenze, le occorrenti somme saranno prelevate dal conto di tesoreria, di cui al precedente articolo, per affluire in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali ai fini della correlativa assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 3.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 e per gli anni successivi.

ACCORDO**tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori
frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni
italiani di confine**

Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero desiderosi di eliminare le doppie imposizioni che possono risultare per i lavoratori frontalieri dall'applicazione delle legislazioni fiscali dei due Paesi in materia di imposte sul reddito;

considerato che un numero elevato di lavoratori frontalieri residenti in Italia esercita un'attività dipendente in Svizzera;

tenendo conto delle spese per opere e servizi pubblici che alcuni Comuni italiani di confine sostengono a causa dei loro residenti che lavorano come frontalieri nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese;

considerato l'importante contributo che i frontalieri italiani forniscono, a diversi livelli, all'economia dei Cantoni nei quali essi lavorano;

considerando l'opportunità che la Confederazione Svizzera ed i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, in uno spirito di cooperazione economica e sociale, versino una compensazione finanziaria adeguata ai Comuni italiani in questione;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

I salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliere riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta.

ARTICOLO 2.

Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione — a livello federale, cantonale e comunale — delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni.

La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni è pari, rispettivamente, al 20 per cento per il 1974, al 30 per cento per il 1975 ed al 40 per cento per gli anni successivi, dell'ammontare lordo delle imposte sulle remunerazioni, pagate durante l'anno solare dai frontalieri italiani.

ARTICOLO 3.

La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 2.

ARTICOLO 4.

La compensazione finanziaria sarà versata dagli organi finanziari dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria Centrale italiana, intestato al Ministero del Tesoro e denominato: « Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».

Le autorità italiane provvederanno a trasferire dette somme ai Comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri, d'intesa — per i criteri di ripartizione e di utilizzo — con i competenti organi delle Regioni di confine interessate.

ARTICOLO 5.

Almeno una volta l'anno si terrà una riunione alla quale parteciperanno, da parte italiana, i rappresentanti dei competenti Ministeri, delle Regioni di cui all'articolo 4, nonché esponenti designati dai Comuni di cui allo stesso articolo 4 e, da parte svizzera, i rappresentanti dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, come pure della Confederazione, per l'esame dei problemi inerenti all'applicazione del presente Accordo.

In questa occasione i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme come sopra messe a disposizione dei suddetti Comuni.

ARTICOLO 6.

Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque anni.

Esso entrerà in vigore non appena avrà avuto luogo lo scambio delle notificazioni constatanti che le procedure costituzionali richieste per dare ad esso forza di legge saranno state eseguite da una parte e dall'altra; le sue disposizioni avranno comunque effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Il presente Accordo farà parte integrante della Convenzione da stipularsi tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Fatto a Roma il 3 ottobre 1974 in due esemplari originali, in lingua italiana.

*Per il Governo
della Repubblica italiana*

GRANELLI

Per il Consiglio federale svizzero

MARCIONELLI